



Comune di Monteverde

Prov. di Avellino

83049 - Via Fontana – Tel. 0827/86043 – Fax 0827/86303

www.comune.monteverde.av.it

comune.monteverde@tiscali.it - comune.monteverde@asmepec.it



DISCIPLINARE DI GARA

(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura telematica aperta)

Esecuzione di lavori sulla base del progetto esecutivo

Procedura Aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 - art. 26, comma 8, decreto legislativo n. 50 del 2016.

Procedura Aperta Telematica

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DISSESTO IDROGEOLOGICO AREA CIMITERO COMUNALE

CUP: C14J15000000006

CIG: 93147685B8 (Numero di gara 8639450)

1 PREMESSE

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative a modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dal Comune di MONTEVERDE (AV) per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato "LAVORI DI COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DISSESTO IDROGEOLOGICO AREA CIMITERO COMUNALE".

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50– Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice).

Descrizione dell'appalto

Il presente progetto riguarda la messa in sicurezza dell'area in frana che ha investito il civico cimitero adiacente la strada Provinciale SP 83 . L'intervento si inserisce in un quadro più generale per la difesa del suolo nel bacino soggetto a pericolo di dissesti idrogeologici . Il civico cimitero è ubicato ai margini del centro abitato, alle porte del paese ed ha una fondazione molto antica. Le condizioni generali dell'area, hanno portato negli anni, a crolli di porzioni di muri a sostegno dell'area cimiteriale, inducendo potenziali pericoli per i terreni circostanti, per la provinciale, e per le abitazioni esistenti nelle immediate vicinanze e facenti parte del comune di Monteverde, oltre naturalmente le problematiche igienico-sanitarie derivanti dall'aggravarsi della frana che investirà anche le tumulazioni della stessa struttura cimiteriale.

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- *Bando di gara;*
- *Disciplinare di gara;*
- *Modello F23;*
- *MODELLO A Istanza di partecipazione;*
- *MODELLO A1 dich. Art.80;*
- *MODELLO A2 dich. Presa visione luoghi;*
- *MODELLO B – Dichiarazione integrativa DGUE;*
- *MODELLO C – Dichiarazione migliorie;*
- *MODELLO D – Dichiarazione sub-appalto;*
- *MODELLO E – Dichiarazione R.T.I.*
- *MODELLO – Offerta Economica*

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.acquistinretepa.it (piattaforma telematica di negoziazione) e <http://www.comune.monteverde.av.it> nella sezione "Bandi di gara e contratti".

2.2 CHIARIMENTI

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni, l'operatore economico dovrà accedere all'apposita piattaforma telematica nel sito <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/>.

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso la piattaforma telematica, entro i termini indicati nel TIMING DI GARA, al punto 13, entro il “Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti”.

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento all’interno della piattaforma telematica presente sul sito <https://www.acquistinretepa.it> e più precisamente all’interno della pagina relativa alla procedura, tali chiarimenti avranno valore integrativo e/o correttivo degli stessi Atti di Gara. **NON SARA’ EVASA ALCUNA RICHIESTA DI CHIARIMENTI INOLTATA IN FORMA DIFFORME A QUANTO INDICATO NEL PRESENTE DISCIPLINARE.**

IMPORTANTE: La Stazione Appaltante utilizzerà la piattaforma di gara per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e, successivamente, per le comunicazioni di carattere generale.

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare la piattaforma telematica al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nella pagina dedicata alla procedura di gara presente all’interno della piattaforma telematica.

2.3 COMUNICAZIONI

La Stazione Appaltante utilizzerà - per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di posta elettronica certificata inserito nella propria Anagrafica di iscrizione alla piattaforma.

Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata inserito nell’apposito campo, pena il mancato recapito delle comunicazioni da parte della Stazione Appaltante durante le fasi di Gara.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’amministrazione aggiudicatrice e modificate nella propria anagrafica; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3 OGGETTO DELL’APPALTO

Oggetto principale dell’appalto: CPV:

Codice	Descrizione
45262210 - 6	Lavori di fondazione

4 DURATA DELL’APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI

4.1 DURATA E PENALI

La durata dell’appalto è di: **180** giorni naturali e consecutivi (art. 4.2 del C.s.A)

In caso di maggior tempo impiegato dall’Appaltatore” nell’ultimazione dei lavori, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori ovvero da proroghe concesse, è applicata una penale, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto.

4.2 IMPORTO A BASE DI GARA

4.2.1) Importo complessivo di gara (IVA esclusa): € 596.594,51 di cui:							
1)	IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO: € 585.374,76						
2)	IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO: € (4.284,51 + 6.935,24) = € 11.219,75						
Lavorazioni	Categoria	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo Euro	classe	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile	Subappaltabile
OPERE STRUTTURALI SPECIALI	OS21	SI	€ 436.776,54	II	74,07%	Prevalente	Nei limiti fissati dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016
	OG1	SI	€ 152.882,73	I	25,93%	Scorporabile	SI (a norma di legge)
TOTALE			€ 589.659,27				

Le categorie riportate nella precedente tabella sono individuate al fine del rilascio del C.E.L. (Certificato di esecuzione lavori) ai sensi e per gli effetti degli articoli 85, comma 2, e 86, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Quantitativo o entità totale dell'appalto: L'importo complessivo dell'appalto, IVA esclusa, ammonta ad € 596.594,51 di cui € 11.219,75 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad € 585.374,76

Il corrispettivo è fissato **a misura**.

4.3 REVISIONE PREZZI

Trattandosi di appalto di lavori indetto successivamente al 27 gennaio 2022, ai sensi dell'art. 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022 n.25, è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a).

In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a) quarto periodo, del D.Lgs. 50/2016 le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo art. 29 D.L. n. 4/2022. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 del medesimo decreto.

La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, art. 29 D.L. n. 4/2022 e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1, lettera b), dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del decreto di cui al comma 2, secondo periodo dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022 esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita

dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta.

Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al secondo periodo del comma 2, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

Il comma 7 dell'art. 29 innanzi citato, inoltre, prevede che "Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata."

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:

- Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, è **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è **vietato** partecipare anche in forma individuale;
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è **vietato** incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;
- le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
 - a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà

indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese dirette.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub associazione D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6 REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.

In caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle **c.d. "black list"**.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti.

Ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass.

Per la comprova dell'iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema AVCpass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVCpass.

7.2 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

(articolo 83, comma 1 lett b) e commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i)

Attestazione SOA per la categoria **OS21 Classe II o superiore** e per la categoria **OG1 Classe I o superiore** ;

7.3 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Attestazione SOA per la categoria **OS21 Classe II o superiore** e per la categoria **OG1 Classe I o superiore**;
b) raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all'articolo 48 commi 1, 3, 5, 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016:

b.1) ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in proporzione alla parte di lavori ovvero che intende assumere nell'ambito del raggruppamento;

b.2) si applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207 del 2010 nei limiti della loro compatibilità;

b.3) il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella misura richiesta al concorrente singolo.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

a. Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto

b. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o GEIE;

c. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al **punto 7.3 lett. a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso.

Nel caso di raggruppamento, detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice.

8 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art.89, comma 11, del D.Lgs n.50, NON È AMMESSO L'AVVALIMENTO per i lavori rientranti nella categoria prevalente OS21 (lavori di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica – categoria di opere speciali costituenti strutture impianti o opere speciali, c.d. "S.I.O.S." di importo >10% dell'appalto).

9 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n.50/2016, previa autorizzazione dell'Amministrazione appaltante.

Poiché le lavorazioni in progetto rientrano all'interno della categoria OS21 "OPERE STRUTTURALI SPECIALI", afferente ai lavori di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica – categoria di opere speciali costituenti strutture impianti o opere speciali, c.d. "S.I.O.S." di importo >10% dell'appalto - ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1. *una garanzia provvisoria (Ente beneficiario Comune di Monteverde), come definita dall'art. 93 del Codice, pari a 2% del prezzo base dell'appalto (€ 11.931,89),* salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
2. *una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.* Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La *garanzia provvisoria è costituita*, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Tesoreria della stazione appaltante (Comune di Andretta);
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi--pub/garanzie--finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi--pub/soggetti--non--legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/impresesp.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- a. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c. essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19/01/2018 n. 31. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi tipo contenuti nell'«*Allegato A -- Schemi Tipo*», al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19/01/2018 n. 31;
- d. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e. prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- f. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- g. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
 - in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
 - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

La sottoscrizione della polizza dovrà avvenire mediante la diretta produzione del documento informatico (non cartaceo, cfr. art. 20 d.lgs. n. 82 del 2005), sottoscritto con firma digitale, sia dal soggetto che rilascia la polizza sia dal contraente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è *ridotto* secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). *Non è sanabile* - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art.93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

11 SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

È obbligatoria la visita di sopralluogo da effettuarsi in forma **autonoma** da parte dell'offerente da dichiarare nel modello A2 allegato al presente Disciplinare di Gara.

12 PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 70,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art.83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13 MODALITÀ TELEMATICA DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA E TERMINI DI PRESENTAZIONE

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente previsto, attraverso l'utilizzazione di un Sistema telematico (di seguito per brevità anche solo "Sistema"), conforme all'art. 40 e alle prescrizioni di cui all'art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara.

La piattaforma utilizzata, è denominata MEPA, è raggiungibile al sito internet:

<https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/>

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della procedura prevista dal sistema, che consentono di predisporre le seguenti **Buste Telematiche**:

- A) Documentazione Amministrativa;**
- B) Documentazione Tecnica;**
- C) Offerta economica.**

TIMING DI GARA

Le ditte partecipanti, dovranno caricare, salvo opportune comunicazioni la documentazione richiesta nella data e all'ora indicata dalla tabella sotto riportata

TIMING GARA	DATA	ORARIO
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti:	15/09/2022	12:00
Scadenza gara: Termine ultimo perentorio, a pena di esclusione, per il caricamento telematico della Documentazione Amministrativa, Tecnica ed Economica firmata digitalmente	23/09/2022	12:00
Prima seduta pubblica di gara:	03/10/2022	10:00

RECAPITO PRESSO LA STAZIONE APPALTANTE.

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento presso la Stazione appaltante.

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OFFERTE

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Il procuratore allega copia conforme all'originale della relativa procura.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è **causa di esclusione**.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è **sanabile** laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Il mancato possesso dei prescritti requisiti **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina **l'esclusione dalla procedura di gara**.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

14 CONTENUTO E DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

In fase di partecipazione, dopo aver effettuato con successo l'accesso al Sistema, l'operatore economico che intende partecipare deve compilare i campi ed effettuare le selezioni che il Sistema propone in sequenza e, ogni qualvolta il Sistema lo richieda o l'operatore economico lo ritenga opportuno, deve caricare la pertinente Documentazione Amministrativa nell'ambito della busta telematica (virtuale) «DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA» seguendo le istruzioni che compariranno a video. In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio:

- **costituendo:** i file e la cartella compressa contenenti la documentazione amministrativa dovranno essere sottoscritti, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema.
- **costituito:** i file e la cartella compressa contenenti la documentazione amministrativa dovranno essere sottoscritte, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell'impresa mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema.

N.B.: Nella produzione dei documenti in PDF di cui è richiesta scansione, si raccomanda l'utilizzo di una risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento.

A pena di esclusione dalla presente gara, la documentazione amministrativa deve essere priva di qualsiasi indicazione diretta o indiretta di carattere economico relativa all'offerta presentata.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

- Domanda di ammissione/partecipazione alla gara secondo l'allegato (**MODELLO A**)
- Dichiarazione Art.80 per i soggetti indicati - (**MODELLO A1**);
- Dichiarazione di presa visione dei luoghi - (**MODELLO A2**);

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il "Documento di gara unico europeo (DGUE)" deve essere reso e sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico dichiarante, o da altra persona dotata di poteri di firma.

Il concorrente compila il DGUE, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, scaricabile al seguente indirizzo:

<http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

La Parte II contiene le informazioni sull'operatore economico e sui propri rappresentanti, sull'eventuale affidamento a capacità di altri soggetti (ai fini dell'avvalimento) e sul ricorso al subappalto.

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Nel punto in cui sono richiesti i dati dell'attestazione SOA, l'operatore economico, qualora sia in possesso di attestazione di qualificazione SOA adeguata ai lavori da assumere deve indicare: la denominazione della società organismo di attestazione emittente, n. e data di attestazione, la scadenza di validità quinquennale e intermedia, le categorie e classifiche di qualificazione possedute. In alternativa alla compilazione di questa parte del DGUE, gli operatori economici potranno allegare una copia dichiarata conforme all'originale dell'attestazione SOA posseduta, indicando l'allegazione di tale documento nella suddetta parte del DGUE. L'operatore economico che non possiede la qualificazione SOA deve in alternativa dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010, compilando la Parte IV, sezione C, punto

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

In questa sezione devono essere riportate le informazioni sui soggetti abilitati ad agire come rappresentanti dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; la tabella contenente i dati dei rappresentanti può essere ripetuta tante volte quanto necessario. I soggetti da inserire sono:

- *il titolare in caso di impresa individuale;*
- *il/i direttore/i tecnico/i;*
- *tutti i soci in caso di società in nome collettivo;*

- *i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;*
- *i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il socio unico persona fisica, o il socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di società di capitali o consorzio;*
- *i procuratori e gli institori;*
- *i soggetti titolari di una delle cariche di cui sopra che siano cessati dalla carica nell'anno precedente la data di invio della lettera di invito. Nel caso in cui i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della lettera di invito versino nelle condizioni previste dall'art. 80, comma 1 del Codice, l'offerente deve dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dell'impresa dalla condotta penalmente sanzionata.*

Si precisa che è considerato socio di maggioranza:

- il socio unico con partecipazione al 100%;
- i due soci ciascuno con una partecipazione azionaria pari al 50%;
- il socio con partecipazione pari almeno al 50%.

~~C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITA' DI ALTRI SOGGETTI~~

~~In caso di avvalimento l'operatore economico indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie devono compilare un proprio DGUE distinto. Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente.~~

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITA' L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO

Nel caso l'operatore intenda avvalersi del subappalto, deve compilare questa sezione del DGUE, dichiarando la percentuale dei lavori che ai sensi dell'art. 105 del Codice intende subappaltare.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare.

Le dichiarazioni della Parte III vengono rese dall'operatore economico nella persona del soggetto munito di poteri di rappresentanza che le rende, in forma unitaria, sia in capo a sé, sia in capo agli altri soggetti per i quali operano i motivi di esclusione sulla base del medesimo art. 80 del Codice

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:

- a. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b. la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c. la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- d. La sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- Nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all'art.80, comma 3, del Codice è resa senza l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016, compatibilmente con la novella apportata al Codice dall'art.49, comma 1 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i).

L'indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni rese.

Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il concorrente, ai sensi dell'art. 85, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, dovrà inserire nella Busta telematica della “**Documentazione Amministrativa**” il DGUE in formato PDF, compilato.

NB. Resta a carico dell'operatore economico verificare il contenuto del documento prima del suo caricamento sulla piattaforma.

14.3 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

- 1) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente;
- 2) documento, in originale o copia autentica, attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione concernente l'impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- 3) Attestazione di avvenuto pagamento del contributo ANAC;
- 4) Dichiarazione di sub-appalto (MODELLO D) qualora l'O.E. intenda subappaltare delle lavorazioni.

14.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane

■ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;

■ **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

■ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.

■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

■ **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

■ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

■ **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

■ **dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante (MODELLO E):**

e. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con

rappresentanza o funzioni di capogruppo;

f. dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, alla costituzione del raggruppamento temporaneo o del consorzio, ovvero ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

g. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

■ **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

■ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

■ dichiarazione che indichi le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

■ **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

■ dichiarazione che indichi le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

■ **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti**

■ in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD

(o in alternativa)

■ in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

14.5 IMPOSTA DI BOLLO SU OFFERTA ECONOMICA – MODELLO F23

Per quanto concerne il versamento dell'imposta di bollo si precisa quanto segue: Per ciascuna delle istanze trasmesse per via telematica l'imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento (art. 3, Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 642/1972). L'imposta di bollo per l'istanza della gara in oggetto deve essere assolta mediante il pagamento del **modello F23**,

- 1) Il modello deve essere compilato da chi effettua il pagamento, completando – con i dati mancanti - il modello precompilato dall'ufficio e messo a disposizione nella sezione atti di gara.
- 2) Il modello precompilato dall'ufficio e messo a disposizione nella sezione atti di gara contiene le seguenti indicazioni: 6. Ufficio o Ente: codice determinato cliccando sul seguente link <https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/mappe/mappeg.php>. Estremi dell'atto o del documento: Anno pubblicazione bando, codice C.I.G.- 11. Codice Tributo: 456T – 12. Descrizione: Bollo su istanza telematica – 13. Importo: 16,00 euro.

14.6 DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO AUTONOMO

Dichiarazione resa secondo il modello A2;

14.7 DICHIARAZIONI E ALTRA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIE:

a) limitatamente agli operatori economici la cui documentazione o l'offerta è sottoscritta da un procuratore o institore: scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;

15 CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA

Entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, al punto 13, le Imprese dovranno depositare sul sistema (upload), collegandosi alla propria area riservata, in riferimento alla procedura di gara in oggetto, nell'apposito spazio "Busta B – Offerta Tecnica", la documentazione tecnica prevista, redatta in lingua italiana, seguendo le istruzioni che compariranno a video

Contenuto della Busta telematica dell' «Offerta Tecnica»

La busta telematica dell'Offerta Tecnica deve contenere gli elaborati, di cui alla successiva lettera b), illustranti gli elementi oggetto di valutazione tecnica, come specificati nel seguente prospetto:

a) Criteri

<i>Criterion</i>	<i>Descrizione del Criterio di Valutazione</i>	<i>Punteggio max</i>
A1	Proposte migliorative rispetto alle previsioni progettuali volte ad un migliore inserimento delle opere nel contesto e nell'area di intervento, privilegiando quelle più vantaggiose in termini di qualità e di risultato estetico e di stabilità dell'area.	20
A2	Miglioramento/integrazione della rete di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche al fine del conseguimento di una maggiore efficacia dell'intervento in relazione alla stabilità delle aree in connessione con i rischi idrogeologici presenti	20
A3	Miglioramenti qualitativi e tecnico-funzionali delle opere previste in progetto mediante la definizione di soluzioni tecniche migliorative della qualità dei materiali sia in termini di resistenza sia in termini di durabilità, tesi ad ottimizzare la funzionalità e della manutenibilità dell'intera opera, con particolare riferimento alla tipologia di materiali da utilizzare, alla resistenza, alla durabilità ed ottimizzazione del ciclo vita nonché interventi volti a migliorare la compatibilità ambientale.	20

A4	Piano di manutenzione delle opere previste in progetto e di quelle contenute nelle migliori nonché proposte e soluzioni volte al monitoraggio, al controllo ed interventi di verifica, nel tempo, degli interventi eseguiti e della stabilità delle aree	20
A5	Miglioramento delle modalità esecutive, organizzazione del cantiere e gestione dello stesso, attraverso la predisposizione di proposte aggiuntive, integrative e/o migliorative per ridurre l'impatto del cantiere e per minimizzare le interferenze e i disagi causati dall'area di cantiere con l'ambiente circostante (<i>approvvigionamenti, stoccaggio, emissione di polveri, rumorosità e sicurezza dei lavori</i>)	10

Non sono ammesse offerte in variante. Le proposte migliorative devono essere strettamente connesse ai luoghi e all'oggetto di contratto.

b) l'Offerta Tecnica deve essere illustrata separatamente e ordinatamente, in modo da individuare ciascun criterio di valutazione, nel seguente modo:

1. **Criterio A1, A2, A3, A4, A5 una relazione tecnica separata per criteri, composta da un massimo di 10 pagine A/4 stampate su una sola facciata e da elaborati grafici in numero di massimo 10 cartelle formato A/3 stampate su una sola facciata che illustrino in maniera chiara le proposte tecniche migliorative; Sono richiesti, inoltre, per una corretta valutazione dell'offerta, i seguenti elaborati:**

- **QUADRO RIEPILOGATIVO** delle migliorie offerte suddiviso per elementi e sub elementi;
- **COMPUTO METRICO** non estimativo armonizzato completo delle migliorie;
- **QUADRO DI RAFFRONTO** tra quello di progetto e quello dell'offerta, a corredo degli elaborati grafici e descrittivi di cui sopra;
- **CAPITOLATO** prestazionale degli interventi migliorativi, con relative schede tecniche dei prodotti e materiali che vengono proposti, che saranno parte integrante del contratto di appalto. **SI SOTTOLINEA CHE LA MANCANZA O INCOMPLETA PRESENTAZIONE DI TALE DOCUMENTO, AL CONCORRENTE VERRA' ATTRIBUITO UN PUNTEGGIO PARI A ZERO;**

In caso di discordanza in termini di quantità e lavorazioni tra l'elaborato **relazione tecnica** e l'elaborato **computo metrico non estimativo** varrà quanto riportato nel computo metrico e l'impresa non potrà apporre alcuna riserva e/o contestazione in merito e non potrà vantare alcun compenso aggiuntivo.

c) note in merito alle formalità della documentazione:

c.1) relazioni descrittive con non più di 40 (quaranta) righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi; elaborati in formato non inferiore ad A4 e non superiore ad A3 con rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi, rendering, fotografie ecc.); non sono computati gli indici e i sommari, le copertine e le eventuali certificazioni di organismi indipendenti allegare alle relazioni; il numero di pagine e di elaborati di cui alla lettera b), costituisce raccomandazione; in ogni caso è ammessa la compensazione di tale numero tra le relazioni sui diversi elementi di valutazione;

c.2) le relazioni devono essere sottoscritte da un tecnico abilitato e iscritto al relativo Ordine professionale, e sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente su ogni foglio; lo stesso dicasi per gli elaborati grafici; le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate mediante acquisizione dell'immagine – PENA LA NON VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI PRESENTATI ed attribuzione punteggio pari a zero .

c.3) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti, devono essere sottoscritte, con le modalità di cui al precedente punto sub. c.2), almeno dall'operatore economico capogruppo;

d) non sono valutabili, (ovvero assumono punteggio pari a zero per il rispettivo criterio) le **Offerte Tecniche** che, in relazione anche ad un solo elemento di valutazione:

d.1) siano in contrasto con le condizioni di cui alla precedente lettera a);

d.2) esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;

d.3) sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;

d.4) sono in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso, oppure in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili;

e) l'**Offerta Tecnica** non può:

e.1) rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'**Offerta Economica** o comunque pregiudicarne la segretezza, pena l'esclusione dalla presente gara;

e.2) comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'**Offerta Economica** resta insensibile alla predetta **Offerta Tecnica**;

e.3) contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;

f) il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere d) oppure e), comporta la non ammissibilità dell'**Offerta Tecnica** e l'esclusione del relativo offerente;

g) È onere dell'aggiudicatario redigere il progetto esecutivo armonizzato con le migliorie proposte, ovvero, farsi carico di aggiornare gli elaborati progettuali interessati da interventi migliorativi e degli eventuali ed ulteriori costi necessari.

SI SOTTOLINEA ANCHE QUANTO DI SEGUITO:

• **SI SPECIFICA CHE LE MIGLIORIE/INTEGRAZIONI OFFERTE DALL'OPERATORE ECONOMICO, DOVRANNO ESSERE INSERITE IN UN UNICO CRITERIO DI VALUTAZIONE, LE STESSE SE PUR RIPORTATE IN ALTRI CRITERIO NON DARANNO DIRITTO AD ATTRIBUIRE NESSUN PUNTEGGIO.**

• **AI FINI DI UNA CORRETTA VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE, LE MIGLIORIE TECNICHE PROPOSTE DOVRANNO ESSERE ACCOMPAGANTE OBBLIGATORIAMENTE DA SCHEDE TECNICHE DEI MATERIALI UTILIZZATI, PENA NON VALUTAZIONE DELL'OFFERTA CON ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO PARI A ZERO**

16 CONTENUTO E DEPOSITO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, le Imprese dovranno anche depositare sul sistema, collegandosi alla propria area riservata in riferimento alla procedura di gara in oggetto, nell'apposito spazio "Busta C – Offerta Economica", la documentazione economica prevista, seguendo le istruzioni che compariranno a video

16.1 OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica deve contenere, a pena esclusione, i seguenti elementi (modello O_E offerta economica) :

- il **ribasso percentuale unico**, in cifre e in lettere, da applicare all'**importo soggetto a ribasso** del prezzo a misura;
- i "**costi sicurezza**" (ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i), dell'importo relativo ai propri costi della sicurezza aziendali. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'amministrazione aggiudicatrice procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta;
- i "**costi manodopera**" (ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i), dell'importo relativo ai costi complessivi della manodopera impiegata. L'amministrazione aggiudicatrice procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione;

Il **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO GLOBALE** – Il Computo metrico estimativo dovrà essere perfettamente corrispondente, nelle categorie e quantità, al "*computo metrico non estimativo di offerta tecnica*" con l'inserimento dei prezzi e con i conseguenti importi parziali e totali. All'interno dello stesso dovrà essere riportata la netta distinzione delle opere previste in progetto dalle opere migliorative proposte. I prezzi qui riportati dovranno essere quelli posti a base di gara e/o desunti dal prezzario della Regione Campania o dalle analisi dei prezzi prodotte);

**ANALISI DEI NUOVI PREZZI UNITARI, se del caso;
MOD C dichiarazione migliorie;
QUADRO COMPARATIVO ED ESTIMATIVO GLOBALE;**

L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

I valori offerti dovranno essere espressi in cifre ed in lettere con massimo tre cifre decimali dopo la virgola; qualora fosse presente la quarta cifra decimale, il valore verrà troncato alla terza cifra decimale senza nessuna approssimazione.

In caso di discordanza tra i valori espressi in cifre e quelli espressi in lettere, verrà considerato valido quello espresso in lettere. In caso di non corrispondenza tra il valore del ribasso ed il relativo importo, approssimato alla sterza cifra decimale per come indicato nel presente disciplinare, verrà considerato l'importo derivante dal ribasso unico percentuale indicato.

Non sono ammesse offerte in aumento e/o condizionate e/o parziali.

I concorrenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, salvo richiesta di proroga.

Le offerte non in regola con la legge sul bollo saranno accettate e ritenute valide agli effetti giuridici, ma i concorrenti saranno segnalati agli Organi competenti alla regolarizzazione fiscale.

Il valore complessivo inserito dovrà essere al netto dell'IVA.

Il prezzo praticato dall'operatore economico dovrà essere comprensivo di tutti gli oneri e obblighi previsti nel Capitolato Tecnico, comprese quindi tutte le spese necessarie per l'esecuzione dei lavori.

Quanto previsto in materia di compilazione, presentazione, valore e sottoscrizione dell'offerta è tassativo: ogni inosservanza di una o più delle prescrizioni, così come l'apposizione di qualsiasi clausola o condizione, comporterà l'esclusione dalla gara.

Il concorrente, dovento rimborsare le spese di gara sostenute dalla stazione appaltante, con la partecipazione a gara, offrirà una percentuale di ribasso che terrà conto di tale onere aggiuntivo.

17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90 PUNTI
Offerta economica	10 PUNTI
TOTALE	100 PUNTI

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando il metodo aggregativo-compensatore, [cfr linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI] che consiste nel costruire una graduatoria dei concorrenti sulla base della seguente formula:

$$P_i = \sum_n (W_i \times V_{(a)i})$$

Dove:

P_i = punteggio concorrente i-esimo;

\sum_n = Sommatoria dei criteri di valutazione

W_i = Punteggio relativo al criterio di valutazione (i);

$V_{(a)i}$ = Coefficiente della prestazione della componente qualitativa (a) rispetto al singolo criterio (i) variabile tra zero ed uno

n = numero totale dei criteri di valutazione

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per la determinazione del **coefficiente $V(a)_i$** ogni Commissario, rispetto al sub criterio qualitativo preso in considerazione valuta la relativa documentazione ed attribuisce, discrezionalmente, **un coefficiente variabile tra 0 ed 1**, secondo la scala che segue:

OTTIMO	da 0,81 a 1,00	La valutazione è enormemente favorevole La proposta è trattata in modo completamente esauriente dal punto di vistatecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto.
DISTINTO	da 0,61 a 0,80	La valutazione è fortemente favorevole La proposta è trattata in misura pienamente più che esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera più che soddisfacente a quanto richiesto.
BUONO	da 0,41 a 0,60	La valutazione è abbastanza favorevole La proposta è trattata in misura appena esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera appena soddisfacente a quanto richiesto.
DISCRETO	da 0,21 a 0,40	La valutazione è mediamente favorevole La proposta è trattata in misura non del tutto esauriente dal punto di vistatecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera non del tutto soddisfacente a quanto richiesto.
MINIMO	da 0,10 a 0,20	La valutazione è leggermente favorevole La proposta non risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.
NON VALUTABILE	0,00	Nessuna proposta o miglioramento irrilevante

Il coefficiente definitivo del sub criterio si ottiene come media dei coefficienti assegnati discrezionalmente da ciascun commissario.

Al concorrente che avrà conseguito la media più alta relativa al sub criterio in esame sarà attribuito il coefficiente "1" per l'assegnazione del coefficiente da assegnare ai restanti concorrenti si procederà riparametrando e rapportato all'unità in maniera proporzionale le medie conseguite con la seguente formula:

$$P(a)_j = \frac{P_i}{P_{max}}$$

$P(a)_j$ è il coefficiente da assegnare al singolo concorrente (a) relativo a ciascun sub criterio (j);
 P_i è la media della somma attribuita dai commissari al singolo concorrente per il sub criterio;
 P_{max} è la media più alta della somma dei punteggi attribuiti dai commissari per il sub criterio;

Il punteggio relativo ai “CRITERI QUALITATIVI” per singolo concorrente è dato dalla sommatoria di tutti i sub criteri che costituiscono il criterio qualitativo.

La sommatoria dei punteggi conseguiti da ogni “Criterio Qualitativo” determina il punteggio totale per singolo soggetto partecipante e di cui sarà formata opportuna graduatoria

17.3 RIPARAMETRAZIONE DELLA «OFFERTA TECNICA» E SOGLIA DI SBARRAMENTO:

Si precisa che:

- non è richiesto all'offerta tecnica il raggiungimento di un coefficiente o di un punteggio minimo;
- non viene effettuata la c.d. "riparametrazione" del punteggio complessivo dell'offerta tecnica;

17.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

ELEMENTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
Elemento prezzo	10

17.4.1 Elemento prezzo

- l'elemento prezzo, ai soli fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio è costituito dal ribasso percentuale sul corrispettivo per l'esecuzione dei lavori;
- al ribasso percentuale sul prezzo:
 - è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
 - è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
 - è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
 - i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$P_i = (R_i / R_{max}) \times P_{max}$$

dove:

P_i è il punteggio totalizzato dall'impresa i-esima;

R_i è il ribasso dell'offerta in esame;

R_{max} è il massimo ribasso tra tutti quelli offerti

P_{max} è il punteggio attribuito all'offerta economica;

17.5 CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO

La Commissione procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione del punteggio complessivo, con il metodo aggregativo-compensatore, sommando i punteggi attribuiti all'Offerta Tecnica, all'Elemento Prezzo.

18 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche e tempo dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

Ai sensi dell’art. 77, co. 2, del Codice dei Contratti, i commissari potranno lavorare a distanza avvalendosi della Piattaforma Telematica che garantisce la salvaguarda e la riservatezza delle comunicazioni.

19 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

19.1 APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA DOCUMENTAZIONE - AMMINISTRATIVA E VERIFICA

La prima seduta pubblica (vedi timing di gara) avrà luogo presso la sede municipale, oppure si svolgerà in modalità telematica e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

La commissione di gara procederà: nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito attestato dalla firma digitale, della documentazione telematica depositata in piattaforma dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.

Successivamente la commissione di gara procederà a:

- a. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al punto 13;
- c. effettuare, ai sensi dell’art.71 del d.p.r. 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di cui al precedente capo 7 (cfr. Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016);
- d. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- e. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’A.N.A.C., con le modalità di cui alla delibera n. 111 del 20 dicembre 2012.

I requisiti speciali di partecipazione di cui al capo 7 sono comprovati attraverso la documentazione ivi indicata, che dovrà essere inserita dai concorrenti nel sistema AVCPass.

19.2 APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA TECNICA

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica:

- a) procede, in seduta pubblica, all’apertura della documentazione dell’Offerta Tecnica caricata sulla piattaforma, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell’oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
- b) dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi.

19.3.1 ESAME DELLE OFFERTE TECNICHE

La Commissione giudicatrice:

- a) in una o più sedute riservate, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste dell'Offerta Tecnica, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto dal punto 15, e all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui agli articoli di cui al punto 17;
- b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento, purché non ricadenti in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto;

La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle Offerte Tecniche, procede:

- a) all'assegnazione del punteggio a ciascuna Offerta Tecnica, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi;
- b) ad effettuare la riparametrazione dei punteggi come indicato al punto 17.3 e a formulare una graduatoria provvisoria delle sole Offerte Tecniche;
- c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta Tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le eventuali schede utilizzate da ciascun commissario per l'attribuzione del giudizio sull'Offerta Tecnica sono allegate al verbale;

19.4 APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA ECONOMICA

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procede all'apertura telematica dell'Offerta Economica , procedendo all'apertura dei file in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, distintamente per ciascun offerente, accertando altresì la presenza dell'indicazione relativa a:
 - incidenza o all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza come indicato nel capo 16;
 - incidenza percentuale dei propri costi del personale rispetto all'importo offerto depurato dagli oneri di sicurezza come indicato nel capo 16;
- c) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;
- d) ad attribuire il punteggio con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 17.4;
- e) all'eventuale esclusione delle offerte se ricorre una delle cause di cui al punto 16;
- f) alla formazione della graduatoria provvisoria;
- g) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente.
- h) Ai sensi dell'art 83 comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non è possibile sanare le carenze dell'offerta economica.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché congrua e conveniente.

20 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare

la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di almeno quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, chiede per iscritto la presentazione, per iscritto, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di almeno 5 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

21 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopradetti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art.92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).

Il contratto, ai sensi dell'art.32, co.9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co.8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 co. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'Aggiudicazione:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso la stazione appaltante le dovute cauzioni e assicurazioni come segue:
 - la cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - la polizza assicurativa contro i rischi dell'esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui all'articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute ed i qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- d) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
- e) Se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla d), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- f) Nel caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'operatore economico aggiudicatario, la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

Adempimenti per la consegna

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta o entro il termine già previsto dal Capitolato Speciale d'appalto e, in ogni caso prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore ai predetti termini, a trasmettere alla Stazione appaltante:

- a) le seguenti dichiarazioni e documentazioni, salvo che siano già state presentate ai fini della stipula del contratto e non abbiano subito variazioni:
 - dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC),
 - il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e

successivi aggiornamenti;

- il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 81 del 2008, e al punto 3.2 dell'allegato XV, al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008;
- c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento senzache queste comportino oneri per la Stazione appaltante;
- d) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto di rete le dichiarazioni e i documenti che precedono devono riguardare tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati oin rete e trasmessi tramite l'operatore economico mandatario o capogruppo;
- e) in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli stessi adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione e sia stata preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Accesso agli atti

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 53, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:

- a) per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione della proposta di aggiudicazione o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dalla Proposta di aggiudicazione, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara;
- c) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'Aggiudicazione, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.

Riserva di aggiudicazione

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcungenero agli offerenti:

- a) di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

22 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è il T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) sede competente, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

23 MODALITÀ DI ANNULLAMENTO, REVOCA, DIFFERIMENTO

La Stazione appaltante si riserva il diritto di non aggiudicare la gara; la Stazione appaltante si riserva il diritto anche in presenza di una sola offerta valida di procedere all'aggiudicazione dopo opportuna valutazione della congruità economica. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

L'Amministrazione contraente può non stipulare motivatamente il Contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

Saranno escluse tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara. La Stazione appaltante esclude le offerte provenienti dagli operatori economici che si trovino nelle condizioni previste come motivi di esclusione dall'art. 80 del Codice e le offerte che non risultino possedere i requisiti e le condizioni richieste dal bando di gara e dal presente disciplinare ai sensi dell'art. 83 del Codice.

La Stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti la cui documentazione contenuta nell'offerta presenta carenze tali da non consentire l'individuazione del suo contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Cause di revoca dell'aggiudicazione, oltre a quelle previste dal Codice, sono quelle contenute nell'art. 44 del D. Lgs 286/1988 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero) e nell'art. 41 del D. Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della L. 246/2005).

24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali raccolti sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza e che i medesimi dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento di affidamento oggetto del presente Bando.

I suddetti dati personali saranno trattati ai sensi del Nuovo Regolamento UE 679/2016 sulla privacy nei confronti dei quali gli interessati potranno esercitare i propri diritti, quali conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e finalità del trattamento, nonché la cancellazione, la rettifica, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi.

Allegati: modelli per la partecipazione: (art. 48, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000)

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Modello F23;
- MODELLO A – Istanza di partecipazione;
- MODELLO A1 dich.art.80;
- MODELLO A2 dichiarazione di sopralluogo;
- MODELLO B – Dichiarazione integrativa DGUE;
- MODELLO C – Dichiarazione miglorie;–
- MODELLO D – Dichiarazione sub-appalto;
- MODELLO E – Dichiarazione R.T.I.;
- MODELLO - Offerta Economica

Il Responsabile Unico del Procedimento:

Ing. Maurizio ROSA